

14 DIC 2006

14 DIC. 2006

Gab
Circobari
9
A

EM25

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N 464

CIRCOLARE TELEGRAFICA

PROT. 333-G/2.3.81

Roma, 7.12.2006

OGGETTO: Indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.

- AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI
- e, p.c.:
- AI PREFETTI LORO SEDI
- AI COMMISSARI DEL GOVERNO LORO SEDI
- PER LA PROVINCE DI BOLZANO - TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA LORO SEDI
- REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Si è rilevato che negli ultimi anni, il numero dei servizi di ordine pubblico sono pressoché raddoppiati, con conseguente aumento degli oneri che gravano sui limitati fondi del capitolo 2581.

Al riguardo, sia per una corretta gestione, sia per contenere i costi che necessariamente ne derivano, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che, nell'organizzare i servizi rientranti nell'ordine pubblico, si ponga particolare cura nella valutazione del numero del personale da impiegare, numero e durata dei servizi da svolgere e nella misura strettamente necessaria ad ottenere la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tale esigenza è quanto mai attuale in quanto i fondi a disposizione sul capitolo in questione sono al momento del tutto inadeguati alle esigenze previste, tenuto conto altresì dei diversi eventi eccezionali che con sempre maggiore frequenza si verificano.

Si ritiene opportuno rammentare, che le circostanze che qualificano un determinato servizio come ordine pubblico, sono già state ampiamente trattate nelle circolari n. 333-G/9824.A.9.Z.1 del 25/08/1990 , n. 333-A/9827.G.D.1 del 23/01/1992 e n. 333-A/9827.G.D.1 del 04/05/1993, per cui l'indennità in questione compete al personale appartenente alle Forze di Polizia impiegato in servizi operativi esterni, espletati in condizioni di particolare disagio e rischio, rivolti alla tutela dell'ordine pubblico, per un periodo prestabilito e comunque limitato nel tempo, altrimenti verrebbe meno il concetto di eccezionalità e contingenza.

E' necessario altresì che i provvedimenti che dispongono l'utilizzazione del personale in servizio di ordine pubblico contengano, così come previsto dall'art. 37 del Regolamento approvato con D.P.R. 28 /10/1985 n. 782, le

modalità di svolgimento dei servizi stessi, il numero e la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire, nonché il trattamento economico spettante.

Inoltre nella circolare 333-A/9827.G.D.1 del 23/01/1992 si richiama l'attenzione circa la necessità di individuare, in relazione ai criteri indicati dalle predette circolari, il tipo di servizio che i dipendenti sono chiamati a svolgere.

In base a detti criteri, mentre al personale che debba operare per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e contingente che facciano temere o sussistere perturbamenti dell'ordine pubblico va corrisposta l'indennità di ordine pubblico in sede o fuori sede, allorché si intenda, invece, potenziare le normali attività degli uffici, pure se attinenti a funzioni di prevenzione, sicurezza e controllo del territorio attraverso l'invio di rinforzi, occorrerà attribuire l'indennità di missione.

Si riportano qui di seguito a titolo esemplificativo le varie tipologie di servizio che in linea di massima rientrano tra quelle di ordine pubblico:

- agitazioni o manifestazioni studentesche; agitazioni maestranze; incontri di calcio; manifestazioni di protesta a carattere popolare; manifestazioni sportive o religiose; spettacoli musicali e teatrali con notevole afflusso di pubblico; situazioni di calamità naturali; scioperi; visite di Capi di Stato - di governo - ministri esteri; manifestazioni con intervento di personalità; manifestazioni organizzate da movimenti o gruppi estremisti.

Recentemente si è notato un incremento dei servizi di ordine pubblico svolti dal personale dipendente da Enti locali (Polizia Municipale, Polizia Provinciale e Polizia Regionale).

Al riguardo si sottolinea la necessità che tali forze risultino nell'ordinanza di servizio oltre che numericamente, alla stessa stregua delle altre Forze di Polizia, anche a disposizione della locale Questura, altrimenti gli stessi servizi potrebbero essere considerati normali servizi di istituto delle suddette categorie.

Inoltre, per questa tipologia di personale, bisogna sottolineare che qualora la giurisdizione territoriale dell'ufficio di appartenenza si estenda oltre il Comune, il servizio di ordine pubblico reso deve intendersi in sede.

Per quanto attiene quindi il Comando della Polizia Provinciale o della Polizia Regionale, la giurisdizione territoriale deve intendersi rispettivamente estesa a tutta la provincia o a tutta la regione.

Si è anche rilevato che, con sistematicità, si ricorre all'istituto della ratifica dei servizi resi. Ovviamente tale fattispecie, per sua natura, deve costituire una eccezione e non una pratica usuale.

Poiché con il D.P.R. 18/06/2002 n. 164 la corresponsione dell'emolumento in argomento non avviene più in ragione del servizio prestato nell'arco delle ventiquattro ore consecutive ma con riferimento alla giornata solare dalle 0,00 alle 24,00 , si richiama , la massima prudenza nel ricorso dei doppi servizi di ordine pubblico in una giornata per gli stessi dipendenti, che, mentre possono occasionalmente verificarsi, devono essere disposti ponendo particolare attenzione ai tempi necessari per il recupero psico-fisico del personale stesso.

Ai fini dell'attribuzione delle diarie dell'indennità di ordine pubblico, si raccomanda la completa compilazione dei fogli di viaggio per ordine pubblico fuori sede, anche nel trascrivere nella sez. b) le eventuali interruzioni di servizio, che vanno stralciate dal totale delle diarie di ordine pubblico spettanti. Infatti il servizio medesimo deve essere **effettivamente** espletato, dal momento che l'indennità di ordine pubblico è concessa quale riconoscimento per i disagi ed i rischi subiti dal personale allorquando viene chiamato ad operare.

A tal fine quindi si elencano alcune tipologie di permessi che costituiscono interruzioni del servizio: i riposi settimanali, i congedi ordinari, congedi straordinari o aspettativa, riposi sindacali, permessi studio e per esami, ecc... .

Ne consegue che l'indennità in questione, per le giornate nelle quali, per qualunque motivo, non viene espletato il servizio, non può essere attribuita, tenendo presente che la permanenza fuori della sede di servizio dovrà comunque essere ristorata e, quindi, per tale periodo dovrà corrispondersi il trattamento di missione. /

Negli ultimi tempi si è constatato un ritardo nelle segnalazioni dei servizi al CENAPS, con conseguente ritardata riscossione di quanto dovuto da parte dei dipendenti.

Si richiama quindi l'osservanza delle direttive trasmesse con circolare n. 333-G/2.3.81 del 18/02/1997, per cui per qualsiasi motivo non si riuscisse per il futuro e per i servizi resi in vigenza dell'informatizzazione, ad accedere alle procedure informatiche, si dovrà ricorrere alla elaborazione di contabilità manuali, che dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Ufficio e dopo il pagamento comunicate al CENAPS con la mappa ST1A.

Tali segnalazioni non possono essere cumulate e trasmesse con i turni di altre mensilità.

Si confida nella esatta applicazione di quanto esposto.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DE GENNARO